

Numero della proposta

267

22

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 4. gembre 1864
dal Ministro Delle Finanze edell' Interno.*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Guarneri A.

Adottata nella tornata del 30. gembre 1864.

123
Progetto di legge

presentato dai Ministri dell'Interno e delle Finanze.

Inscrizione sul Gran libro del Debito pubblico
dello Stato di una rendita 5% in Lire 1,064,000
a favore della Città di Torino, in seguito al
trasferimento della Capitale.

Signori

Non fa mestieri il dire, che il trasfe-
rimento della Capitale, mentre ap-
porterà notevoli vantaggi alla città
scelta a nuova sede del Governo, sa-
rà, per l'opposto ragione di gravi
danni a Torino, massime per la
diminuzione di commerci, e pel ri-
basso di valore, cui tutte le propie-
tà stabili, e specialmente le case,
dovranno soggiacere.

È d'uopo, a tal riguardo, considera-
re, che da quattro anni, e Munici-
pio e privati, in opere già com-
pite o prossime a compiersi, fe-
ro ragguardevolissime spese, per
dare alla sede provvisoria d'un
regno di venti due milioni l'agiat-
tezza e lo splendore che le si
addicono, e per ospitar degnamente
il Parlamento ed il Governo. E se,

per un lato, tali spese attestano
il patriottismo di chi le ordinava;
non si può, per l'altro, discuocere,
ch' eravi pur fondata speranza di
usufruitarle; ove Torino fosse rimas-
ta, per alcuni anni ancora, la Ca-
pitale del Regno.

Le assicurazioni ripetutamente date
in solenni occasioni, e a nome del
Governò, che a Torino sarebbe rimasto
il centro provvisorio del Regno,
finché non si fossero dischiuse le
porte di Roma; mentre giusti-
ficano l'operato del Municipio
pel maggior lustro della Città di
Torino, e spiegano la gara sorta
fra i privati di ampliare i loro
traffici, e soddisfare, colla costruzio-
ne di nuove case, a vivi reclami
della popolazione contro la scar-
rezza ed il caro degli alloggi; im-
pongono, d'altra parte, allo stesso
Governò ed al Parlamento l'obbligo
morale di porre riparo a quella par-
te di danni, cui Torino sottosta-
rebbe, per aver prestato fede a quelle
promesse, e per aver provveduto con
tanta larghezza ai bisogni ognora
crescenti ed inascenti d'una Ca-

pitale di sì vasto Regno.

Il Ministero, pertanto, reputa giusto e piacevole, che sia offerto a questa generosa Metropoli il rimborso della spesa da lei sostenuta al precipuo fine di provveder degnamente all'esigenze d'una Capitale del Regno.

Così pure al Ministero pare saggio consiglio, che si venga aiutando il Municipio di Torino nel rivolgere ad altro uso fruttifero quegli edifizzi sì pubblici come privati, i quali, pel fatto improvviso del trasporto della Capitale, sono per rimanere senza utile destinazione.

Il modo di valersene, che si presenta più ovvio, è quello di farne dei grandi stabilimenti industriali. E a tal uopo gioverebbe aprir una Derivazione d'acqua, la quale somministrerebbe una forza motrice abbastanza considerevole da stabilirsi delle officine e delle manifatture.

La popolazione dell'alto Piemonte possiede tutte le qualità che si richiedono allo stabilimento della

industria; e ne fanno ampia testi-
monianza le rinomate manifat-
ture di seta, cotone, Pannilane, &
che fioriscono nelle borgate e valli
circostanti, e massime in quelle
De' circondarii di Pinerolo ed Biella.
Torino è chiamata quindi ad essere
il centro e l'emporio di una
grande operosità industriale, ove
la popolazione operaja vi trovi,
unitamente al lavoro l'abitazio-
ne ed il vitto a buon mercato, e
soprattutto non faccia difetto la for-
za motrice.

Consinto di questo, e nella presunzione
che Torino dovesse cessare d'essere
la Capitale del Regno, già da
tempo il Municipio aveva pen-
sato ad ordinare gli studii op-
portuni, e i disegni occorrenti per
la derivazione di una condotta
d'acqua che possa dare una for-
za motrice considerevole all'in-
dustria manifatturiera ed alle of-
ficine. Quest'opera però, che lo
stesso Municipio avrebbe potuto
compiere co' mezzi propri, se il
fatto del traslocamento della Ca-
pitale non fosse repentinamente
sorse, egli non sarebbe forse

più in grado di attrarla per i in-
 nauzi, che scemeranno di molto
 le sue entrate, e non che si pos-
 sano crescere a quell' uopo, sarà
 forza alleggerire le presenti tasse
 locali, nel menomato valore degli
 stabili, e per l' inevitabile restri-
 zione de' traffici e del consumo.

In tale condizione di cose, veramente
 eccezionale e straordinaria, la pro-
 posta che fa il Ministero di
 mettere a carico dello Stato quella
 pubblica opera, dovrà parere tanto
 meno infundata, quanto che, senza
 di essa, non si potrebbe cansare,
 che tanti edifizj, la cui costru-
 zione è costata vltimosissime for-
 me, riuampere, in molta parte,
 infruttiferi, ed a scapito, non so-
 lamente del Municipio e de' priva-
 ti, ma eziandio delle finanze del-
 lo Stato.

Il presente disegno di legge mira per-
 tanto a soddisfare, nella proporzio-
 ne consentita dalla attuale condi-
 zione della finanza, de' grandi e
 legittimi interessi improvvisamente
 e profondamente sconvolti e lesi
 dal trasporto della Capitale del
 Regno.

Col primo articolo, si assegna a Torino un compenso, o, a dir meglio, una indennità, per le spese che ha fatte, e gli oneri cui si è sottoposta, piuttosto a vantaggio della Capitale del Regno, che a quello particolare del Municipio; il che si significa, nell'interesse generale dello Stato, anziché in quello speciale della Città.

Certo, anche questo generale interesse si sarebbe convertito, e, direi quasi, unificato con quello speciale di Torino, ove questa Città avesse continuato ad essere, per un certo numero d'anni, la sede centrale del Governo: ma, levatole, d'improvviso, questo insigni beneficio, ciò che fu fatto pel bene generale dello Stato, si rivolge pur troppo in sua gravissima jactura.

Tra gli impegni assunti dal Municipio di Torino, principalmente per la condizione eccezionale di questa Città dopo i fortunati avvenimenti del 1859 e 1860, si annoverano le spese che voi potete riscontrare nello Allegato

A annesso al disegno di legge.
Il Governo propone che lo Stato

assuma a suo carico:

1. il servizio dei prestiti contratti dal Municipio Torinese nel 1860. e nel 1863. per la somma complessiva di $\text{L. } 10,445/m.$ valore nominale, cui va corrisposta un'annualità di $\text{L. } 522,250.$ tra interessi e fondo d'estinzione.
2. La spesa annua di $\text{L. } 210,000.$ che il Municipio deve corrispondere per pagare la differenza tra la garanzia di un reddito lordo di $\text{L. } 455/m.$ ed il reddito effettivo, a favore della Società concessionaria della fabbricazione dei case sulla piazza dello Stabato.

Così lo Stato vorrebbe rilevando il Municipio di Torino di una spesa annua di $\text{L. } 1,670,000.$ mediante iscrizione sul gran libro del debito pubblico di una rendita equivalente, intestata a favore del Municipio stesso. La quale rendita, colle graduati estinzioni dei prestiti, e colle apprezioni degli oneri temporaneamente appunti verso la Società costruttrice di case, sarà annualmente diminuita e quindi

estinta.

Ma, come dianzi vi esponeva, oltre
d'esonerare il Municipio di Cori-
no dalle spese da lui fatte, an-
zi che nel proprio interesse, a van-
taggio della Capitale dello Stato,
il Ministero stima conveniente
di venire in aiuto a questa
benemerita città, per conservarle,
o ridonarle in altra guisa quel-
l'avvicinamento commerciale che
dal trasferimento della Capitale
è minacciata di perdere.

Mentre a raggiungere questo inten-
dimento, il Ministero sta
maturando altri provvedimenti
che verranno a suo tempo sotto-
posti alla vostra approvazione.
Stima intanto opportuno d'af-
fiancare, col secondo articolo del
progetto di legge, alla città di
Corino la derivazione di un
canale d'acqua, da applicarsi
come forza motrice alle indus-
trie ed officine, secondo i dise-
gni preparati per cura dello
Stesso Municipio. La spesa in-
dichiarata salirebbe a 5,500,000 li-
bre; noi vi proponiamo di
quarantare al Municipio Co-

17

rinca una rendita di £ 300.000.,
tra interessi e fondo di estinzione,
da incassarsi pure sul fran di-
stro del debito pubblico, a comin-
ciare dall'anno finisivo all'a-
pertura definitiva del Canale d'ac-
qua.

Questo sono le proposte, che per ora il
Governo del Re, nella sua solle-
citudine di alleviare i danni so-
crastanti a Torino pel trasfere-
mento della Capitale, sottomette
al vostro esame.

Egli è persuaso, che voi le accogliete
con benivola premura, per dimo-
strare a questa Nobile e generosa
Città, quanto interessa i rappre-
sentanti della Nazione prendano
a suo riguardo, e come fia fermo
proposito, sì nel Governo come
nel parlamento, di fare ogni cosa
che valga a temperare quei dan-
ni che dal trasporto della Capiti-
tale se possono derivare.

Chiudendo questa relazione, non pos-
siamo esimerci dal richiamare
alla vostra memoria le solenni
e meste parole pronunciate dal
Conte di Casaur, in questo stesso
recinto, nella memorabile seduta

del 25. marzo 1861.

" Mi conforta la speranza, Pirei
" quasi la certezza, che quando
" l' Italia, definitivamente cos-
" tituita, avrà collocata la glo-
" riosa sede del suo Governo
" nell' eterna Città, essa non sarà
" ingrata per questo paese che fu
" culla della libertà; per questa ter-
" ra in cui venne deposto quel
" germe della indipendenza, che
" svolgendosi si estende oramai
" in tutta la penisola, dalla Si-
" cilia alle Alpi. "

N^o 267.

Progetto di legge presentato dal Ministero
dell'Interno / d'annunzio / di concerto col
Ministero delle Finanze / della

Inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico
dello Stato di una rendita f^{co} in lire 1,067,000
a favore della Città di Torino

Letta dal G. N. il 6. Novembre 1864.

Progetto della Comarca

Art. 1°

Stando al progetto inapprovato

Art. 2

Affinchè il Municipio predetto possa derivare una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è autorizzato a disporre un gran debito dello Stato in alta vendita di L. 300,000. Questo reddito deve cominciare dal 1° gennaio dell'anno 1866.

Art. 3°

Stando

30
N. 267. A

Relapivi — Ricci Vincenzo
Betti Pietro, Guarnieri Amelino
Corti, Modini, Vestetti Brunetti
Guarnieri Amelino, Pirelli Cristoforo
Tratta del 28. gennaio 1864.

a mantenere quest'opinione che era partecipata
 da tutti quelli che non essendo tanto propinqua la
 soluzione radicale della questione romana, non avevano
 pensato alla possibilità od alla convenienza di un
 trasferimento di capitale anteriori a quella soluzione.
 Era dunque un errore quasi inevitabile quello in
 cui fu indotto il Municipio di Torino, e che ora
 noi siamo chiamati a riparare almeno in parte. A
 Diciamo in parte perché in seguito ha risorta che le leggi nelle
 quali si è proceduto per l'induzione del capitale in questi
 rami ministeriali furono presentate - due all'ora leggi per complete
 di cui una venne approvata - che in seguito ha avuto inizio
 la serie dei provvedimenti, e che il primo articolo è quello venne proposto dal Ministero.

La relazione che accompagna il progetto ministeriale
 rende ragione dei titoli a cui si riferiscono le somme
 che si rimborserebbero al Municipio mediante l'abbi-
 stenza di rendita. La Commissione ha osato
 e prima i documenti giustificativi sono stati
 progetto sopra se ha fatto quelle osservazioni che
 fu sufficiente a persuadere che le cifre proposte
 dal Ministero erano conformi a quelle risultanti
 dagli impegni assunti dal Municipio. La Com-

34

missione non può dunque essere confer-
mata qui davvero per ripetute C. D.

discrezioni fatte in proposito nella relazione mi-
nistriale.

Quanto al secondo articolo la Commissione ha es-
sato la proposta di modificare nei termini seguenti:

«Affinchè il Municipio predetto possa derivare con
condotta d'acqua per fornire una confortevole fonte
matrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è
autorizzato ad ipotecare sul fondo sopra detto
una somma di lire 300,000, la quale
rendita dovrà essere versata dal 1.º Gennaio dell'anno
1866. »

In due cose varia l'articolo della Commissione da
quello del Ministero. Egli determina fin d'ora la som-
ma da ipotecare in quella che il Ministero aveva
proposta come maximum; egli ne stabilisce fin d'ora
la scadenza dal 1.º Gennaio 1866. Due cambia-
menti hanno un solo motivo, ed è di agevolare sempre

fin' al Municipio il compimento di un'impresa
per la quale gli studi sono già progrediti in modo
che si spera poter darla cominciamento nel termi-
ne di un anno. Ora fissando sin d'oggi la
somma a la sua decorazione col Genajo 1868
si danno al Municipio i mezzi per attuare
l'opera senza ~~prejudicare~~ ^{togliere} ~~nessuna~~ ^{nessuna} la finanzia
che il denaro sia veramente impiegato nell'opera
voluta. La causa che nell'articolo
viene esposta a questo oggetto, è evidente
intendere che ha il Municipio ad eseguire un
lavoro che farei tanto utile all'industria di
alta classe degli operaj, e mediante il quale potrà
gesta a profitto un numero di fabbricati che altri-
menti rimarrebbe inutili, e gli abitatori una certezza
che può ritenersi equivalente a quella che
derivava dalle diverse principia dell'articolo. È
una forma diversa dell'^{impresa} ~~obbligo~~ che assume il Munic.

5
copia in corrispondenza dell'opuscolo.

Con ciò la Commissione ha soddisfatto al fine
compreso di essa di approvare il progetto di legge
nei rapporti ^{o a noi limitati} indicati per i principi della costituzi-
one. La Commissione non crede che si per il
bisogno di suffragarla con altre e ben più elevate
considerazioni. Tutto ciò che abbiamo in corso ed
aspettiamo col desiderio il momento in cui l'Italia
de potrà dirsi altrimenti. Intanto noi dobbiamo
rispettare una posizione di cose che è delicata
per tutte, gareggiare con questo antico Giorno
te di sacrifici, e devoto alle diavole ed alle
abbate prendere più forte e più energico
che mai al compimento dei nostri doveri.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BERTI-PICHAT, RICCI V., CORSI, MORDINI, RESTELLI, BRUNET,
GUERRIERI A., PIROLI, CONFORTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno, di concerto
col ministro delle finanze

nella tornata del 4 novembre 1864.

Inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato
di una rendita 5 per cento di lire 1,067,000 a favore
della Città di Torino.

Tornata del 28 novembre 1864.

SIGNORI! — Il progetto di legge che la Commissione ha l'onore di proporre all'approvazione vostra fu accolto da tutti gli uffizi con vivi segni di simpatia. Esso corrisponde ad una situazione così eccezionale ed è appoggiato a motivi di un'equità così manifesta, che niun uffizio ha creduto necessario di scendere ad un esame particolareggiato dei titoli coi quali il Ministero ha voluto giustificare la determinazione delle cifre che furono da lui proposte. Il fatto che stava dinanzi agli occhi di tutte, parlava eloquentemente all'animo di ciascheduno, era questo: Torino si è sobbarcata a gravi spese che non avrebbe incontrato se dopo il 1859 non fosse stata chiamata all'ufficio di capitale di un regno di 22 milioni. Torino ha dovuto credere che la durata di quest'ufficio sarebbe stata sufficiente a far sì che siffatte spese non compromettessero soverchiamente l'erario comunale. Il Parlamento ed i Ministeri

concorsero con leggi e con dichiarazioni a mantenere quest'opinione che era partecipata da tutti quelli che, non credendo tanto prossima la soluzione radicale della quistione romana, non avevano pensato alla possibilità od alla convenienza di un trasferimento di capitale anteriore a quella soluzione.

Era dunque un errore quasi inevitabile quello in cui fu indotto il Municipio di Torino, e che ora noi siamo chiamati a riparare almeno in parte. Diciamo in parte, perchè in seguito alle riserve che leggonsi nella relazione ministeriale, furono presentate due altre leggi per completare la serie dei provvedimenti che il Ministero ha creduto iniziare a tale riguardo.

Il primo articolo è quale venne proposto dal Ministero.

La relazione che accompagna il progetto ministeriale rende ragione dei titoli a cui si riferiscono le somme che si rimborserebbero al Municipio mediante la chiesta iscrizione di rendita. La Commissione ha creduto suo debito di fare più che gli uffizi non avessero fatto; e poichè i documenti giustificativi erano uniti al progetto, essa ne ha preso quella cognizione che fu sufficiente a persuaderla che le cifre proposte dal Ministero erano conformi a quelle risultanti dagli impegni assunti dal Municipio. La Commissione non può adunque che riconfermare qui ed avere per ripetute le dichiarazioni fatte in proposito nella relazione ministeriale.

Quanto al secondo articolo la Commissione ha creduto doverlo modificare nei termini seguenti:

« Affinchè il Municipio predetto possa derivare una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro dello Stato un'altra rendita 5 per cento di lire 300,000. Questa rendita dovrà decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1866. »

In due cose varia l'articolo della Commissione da quello del Ministero. Esso determina fin d'ora la somma da iscriversi in quella che il Ministero aveva proposta come *maximum*; esso ne stabilisce fin d'ora la decorrenza dal 1° gennaio 1866. I due cambiamenti hanno un solo motivo, ed è di agevolare sempre più al Municipio il compimento di un'impresa per la quale gli studi sono già progrediti in modo che si spera potervi dare cominciamento nel termine di un anno.

Ora, fissando sin d'oggi la somma e la sua decorrenza

col gennaio 1866, si danno al Municipio i mezzi per attuare l'opera senza togliere la sicurezza che il danaro sia veramente impiegato nell'opera voluta. La causale che nell'articolo viene conservata a questo assegno, e l'evidente interesse che ha il Municipio ad eseguire un lavoro che sarà tanto utile all'industria ed alla classe degli operai, e mediante il quale potrà porre a profitto buon numero di fabbricati che altrimenti rimarrebbero inutili, costituiscono una certezza che può ritenersi equipollente a quella che derivava dalla dizione primitiva dell'articolo. È una forma diversa dell'impegno che assume il Municipio in corrispettivo dell'assegno.

Con ciò la Commissione ha soddisfatto al suo compito, che era di esaminare il progetto di legge nei rapporti e nei limiti indicati sin dal principio della relazione. La Commissione non crede che sia qui il luogo di suffragarlo con altre e ben più elevate considerazioni. Tutti le abbiamo in cuore ed affrettiamo col desiderio il momento in cui l'Italia le potrà dire altamente. Intanto noi dobbiamo rispettare una posizione di cose che è delicata per tutti, gareggiare con questo antico Piemonte di sacrifici, e devoti alla dinastia ed allo statuto, procedere più forti e più concordi che mai al compimento dei nostri destini.

A. GUERRIERI, *relatore.*

(267-A)

1866

Il Municipio di Torino
ha approvato il progetto
di legge presentato dal
Municipio di Torino
per l'assegnamento di
un milione di lire
per l'acquisto di
fabbricati in Torino
per l'industria
e per l'occupazione
degli operai
e per l'edificazione
di abitazioni
per la classe
operaria
e per l'edificazione
di abitazioni
per la classe
operaria
e per l'edificazione
di abitazioni
per la classe
operaria

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per 100 di lire settecentosessantasette mila intestata a favore del Municipio di Torino colla decorrenza dal 1° gennaio 1865.

Art. 2.

Qualora il Municipio predetto derivasse a proprie spese una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re sarebbe autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro dello Stato un'altra rendita 5 per 100, il cui valore nominale corrisponda al capitale realmente impiegato in quell'opera. In ogni caso però la rendita da iscriversi non potrà eccedere le lire trecento mila.

Art. 3.

I ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati della esecuzione della presente legge.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Affinchè il Municipio predetto possa derivare una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro dello Stato un'altra rendita 5 per cento di lire 300,000. Questa rendita dovrà decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1866.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Addegnato nella Camera del 30. Dicembre 1866.

Ballarín

L'ufficio ritiene in principio
che Torino, spogliato della capi-
tale, continui però a rimanere una
grande città d'Italia. Che per
conservare la sua grandezza ed im-
portanza nell'interesse della Nazione,
ne ha meriti di tutte le cure
del Governo.

Quindi l'ufficio si pronuncia il 6 giugno
di assegnare alla città di Torino
la somma di una rendita sul
Gr. libro del debito pubblico, la qua-
le rendita sarà approssimativa-
mente determinata da un in-
sieme di elementi che il potere
esecutivo presenterà in giusti-
ficazione di un apposito progetto
di legge che al certo non è in
co ^{in esame} quello ~~presentato~~.

Laonde l'ufficio incarica il suo
commissario-potestà propri-
giri questo concetto - o in caso

L'Ufficio primo esamina la legge sotto l'aspetto
politico, non vuole pendere alle Andie degli
allegati, chiede preliminarmente quale ragione
del rapporto per nuovi compensi, non accetta
sempre che l'idea di una ricompensa natu-
rale, tanto che dei due articoli debba farne
uno solo, e quindi accetta la legge.

L'Ufficio secondo accetta la legge e domanda
preliminarmente per la spesa.

L'ufficio terzo approvando vuole che le compen-
sazioni si compensino, dopo aver che per conto l'autorità
giuridica del Municipio, domanda conto delle
spese e vuole che ogni cosa venga in questa legge.

domanda comunicazione delle note. A. e vuol
sapere se l'articolo per il quale si proietta
o se ammissibile come avvenibile
la legge. Uno solo propo l'opere
del capo d'opera. 4. combinando per il
l'ufficio IV apparsi la legge, ma
dopo che non alle leggi il carattere d'una
d'opere rispetto a d'una legge, e stato
il tempo, come che con la d'una legge
ed d'una legge, d'una che ammissibile
leggi che d'una legge, quant alle d'una legge
o d'una legge, e d'una legge, e d'una
d'una legge, e d'una legge, e d'una
in una sola legge. Un solo propono
un articolo IV d'una legge, e d'una

per la d'una legge, e d'una legge.
L'ufficio V non vole d'una legge, ma
lo vuole come un atto politico, d'una legge,
per il quale si d'una legge, e d'una
d'una legge, e si comprende nella legge.

L'ufficio VI comincia dal d'una legge, se il d'una
d'una legge, non sarebbe per avvertire pericoloso, ma
inoltre lo vuole come un atto politico, e d'una
d'una legge, e si comprende nella legge.

L'ufficio VII
L'ufficio VIII d'una legge, e d'una legge, e d'una
mente dal quale d'una legge, e d'una legge,
d'una legge, e d'una legge, e d'una legge.

parte di rispetto, qualche articolo,
e deprecative.

L'ufficio non si sapeva, ma approvò
la legge con un atto positivo, domandando
più degli felicissimi auspici di grazia tutta
gli affari.

3 due prestiti fatti dal Municipio nell'anno 1862
e 1863 hanno per condizione che le cartelle del valore
nominale di L. 500 godono un'interesse d'anno 26,
e siano redimibili alla pari per via di sorteggio.

Al prestito dell'anno 1860 del valore nominale di L. 5,195,000 d'importo
in 20,396 cartelle di L. 500 fu stabilito che a cominciare dal
15 nov. 1863 avrà principio l'azione dell'estinzione per via
di sorteggio.

Essa si opererà mediante l'impegno ripartitamente per semestre
di una somma corrispondente all'importo all'anno del valore nominale
delle obbligazioni emesse, una quale somma aggiunta a quella del
servizio delle rendite sarà impiegata annualmente nei bilanci della
città, e finché il fondo di estinzione si esaurirà per i semestri
in semestre più procedenti delle obbligazioni precedentemente estinte
senza che il capitale nominale del prestito sia interamente
ammortizzato. Al prestito dell'anno 1863 del valore nominale di L. 5,250,000 d'

vige in 18500 valore di f. 500 per 1000 l'interesse metodo d'efficienza
 e anche nel precedente e lo differenziale l'azione d'efficienza
 per via di pagaggi ogni principio col 1° luglio 1867

Un capitale al 6% si estingua in anni 61 o 16 giorni col 1% d'ammortamento

Il capitale attuale è di 10.665.000

L'interesse al 6% è

£ 417.800

L'1% d'ammortamento

106.650

Totale

524.450

Quindi col pagamento annuale di questo somma per anni 61 o 16 giorni si estingua il debito

del presente è: $n = \frac{\log 5}{\log 1,04} = \frac{0,69897}{0,01703} = 41,014$

Ma questo non è il caso attuale

Il caso attuale è che si debba pagare l'ammortamento annuale del capitale

e

£ 104.650

e gli interessi al 6% del capitale residuo

Ora questi interessi sono per 1 anno

417.800

per 20

417.800 meno 44% del debito di 10.665.000 ossia meno 4178

413.622

per 30

413.622 meno altro 4178 e così si segue

Il debito quindi si estingue in 61 o 16 giorni per 100 anni

Ed annualmente si pagano 4178 lire per ogni anno per 100 anni

Oppure di 104.650 + 417.800 - 4178 = 518.072 per 100 anni

Il valore attuale è di 518.072 per 100 anni al 4%

$$\frac{518072}{0,04} \frac{1,04^{100} - 1}{1,04^{100}} = 12.951.800$$

49
6
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro
segretario di Stato ungi affari di
l'Interno e di quella delle Finanze

Abbiamo decretato e decretiamo
quanto segue:

Il Nostro Ministro delle Finanze
sottoscriverà a proporre e sostenere
davanti al Parlamento il seguente
Progetto di Legge

Articolo 1.^o

Sarà inserita sul gran libro del
Debito Pubblico dello Stato una
rendita consolidata e per 100
di lire Settecento settantasette e 1/2
interstata a favore del sussidio
di Torino colla decorrenza dal

1.º gennaio 1865.

Articolo 2.º

Qualora il Municipio predetto desicasse
a proprii spese una condotta d'acqua
per fornire una considerevole forza
motrice a beneficio di Corino, il
governo del Re sarebbe autorizzato
ad investire sul gran Libro dello
Stato una ^{altra} somma di 5 per 100. il
cui valore annuo corrisponda al
Capitale naturalmente inguigato in
quell'opera. In ogni caso però
la condotta da investire non
potrà eccedere le lire tremila

Articolo 3.º

Il Ministro dell'Interno e della Finanza
sono incaricati dell'esecuzione della
presente Legge

Il vostro interesse del Suberuo. 7/2
non sono interessate dall'operazione del
presente Decreto. -

Dato a Torino 3 aprile 1864

J. R. Emanuele

J. Lanza

A. Sella